

# Segnali incoraggianti dalla giurisprudenza

a cura di Luca Zitiello\*



Le polizze vita godono di un regime speciale e privilegiato in ragione della disciplina del codice civile e in particolare dell'art. 1923 ove si dispone che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Questa disciplina di favore venne accordata dal legislatore del 1942 a un prodotto, i contratti di assicurazione sulla vita, allora tradizionale e significativamente meno evoluto rispetto a quello che abbiamo oggi in seguito al processo di finanziarizzazione che ha contraddistinto le polizze vita soprattutto negli ultimi 25 anni.

#### UNA RISPOSTA AMBIVALENTE

Il tema, dunque, si è posto di recente e si è manifestato il problema se prodotti finanziari assicurativi, come le polizze unit linked, beneficino del requisito di impignorabilità e inalienabilità. La risposta fornita sinora dalla giurisprudenza è stata piuttosto ambivalente, suddividendosi in numero quasi equivalente tra decisioni favorevoli e contrarie. Va in ogni caso tenuto in debito conto che le sentenze decidono su un caso concreto e quindi sono inevitabilmente influenzate dal tipo di polizza oggetto di giudizio e


dalla costruzione del singolo prodotto. Fatte queste dovute premesse, si ritiene che siano da registrare con favore due recentissimi precedenti della giurisprudenza di merito sul punto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2019, osserva che le polizze unit linked, pur caratterizzate dal fatto che il rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante, non possono di per sé essere escluse dal novero dei contratti di assicurazione sulla vita che rientrano nel regime di applicazione dell'art. 1923 c.c., trattandosi di un prodotto che da una parte prevede un rendimento legato all'andamento del mercato, ma dall'altro contempla comunque un rischio legato alla durata della vita umana con una chiara connotazione

di risparmio e previdenziale tipica del contratto di assicurazione sulla vita.

#### SMONTATO UN ASSIOMA

Molto interessante anche l'affermazione successiva dove si smonta un assioma spesso presente in altre decisioni e si specifica che la funzione previdenziale non può farsi discendere dalla sussistenza di un rendimento garantito o dall'assenza di rischio di investimento, dato che nella previdenza complementare non vi è garanzia di rendimento dell'investimento, permanendo il rischio finanziario in capo al sottoscrittore.

Ha fatto poi seguito la decisione del Tribunale di Sulmona del 26 gennaio 2020 che si caratterizza per la notevole completezza



\* Luca Zitiello è avvocato e socio fondatore e managing partner dello studio legale Zitiello Associati. È autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto del mercato finanziario e svolge attività di collaborazione con riviste, con la stampa nazionale e con testate televisive. Collabora con le principali associazioni di categoria degli intermediari abilitati.



argomentativa. Dopo un'ampia ricostruzione dell'andamento giurisprudenziale della Suprema Corte sul tema, il Tribunale ne fa conseguire che un preciso criterio per verificare se un contratto abbia davvero matrice assicurativa oppure finanziaria è la sussistenza di un rischio che abbia come oggetto un evento concernente l'esistenza dell'assicurato che viene assunto dall'assicuratore, concentrandosi così sull'effettiva sussistenza di una funzione previdenziale strettamente connessa al rischio demografico.

### **RISCHIO E PRESTAZIONE**

Nel caso di specie il creditore aveva proprio contestato la strutturazione del prodotto denunciando la mancata assunzione di un rischio demografico da parte della compagnia venendo così meno la natura previdenziale e aleatoria del contratto. Per potere essere considerata un'assicurazione sulla vita una polizza deve presentare entrambi i seguenti elementi: l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore

e la prestazione di una garanzia certa al beneficiario qualora si verifichi l'evento (morte o sopravvivenza) indicato nel contratto in modo tale da realizzare la finalità previdenziale.

### **RICHIAMO ALLA CASSAZIONE**

Il Tribunale richiama espressamente la ormai nota sentenza della Cassazione n. 6319 del 5 marzo 2019 che, citando i regolamenti Isvap nn. 29 e 32, ha espresso il principio di diritto volto ad affermare la necessità della effettiva sussistenza del rischio demografico a presidio della validità della polizza. Aggiunge in merito un importante criterio ermeneutico al fine di valutare il singolo contratto assicurativo: l'assunzione del rischio demografico da parte della compagnia può considerarsi effettivo quando la quantificazione dell'importo aggiuntivo da riconoscere al beneficiario è calcolata sulla base delle tavole di mortalità e sopravvivenza, mettendo in dubbio una maggiorazione molto bassa che risultasse svincolata da elementi demografici.

### **PARTITA NON CHIUSA**

Sulla base di questi presupposti argomentativi la Corte nel caso concreto conclude per la impignorabilità e in-sequestrabilità della polizza, in quanto nelle condizioni contrattuali era stato previsto un importo aggiuntivo effettivamente basato sulla mortalità e sopravvivenza del soggetto assicurato tale da concretizzare una vera assunzione di rischio, così da rendere il contratto assimilabile a un'assicurazione per la vita e non a uno strumento finanziario.

La partita sul tema non può dirsi certo chiusa, ma va comunque dato conto del fatto che per un verso la riforma del sistema normativo italiano derivante dal recepimento della direttiva Idd, per l'altro le riflessioni più approfondite e consapevoli da parte della giurisprudenza potrebbero condurre a una maggiore uniformità interpretativa con evidente vantaggio dell'operatività e della attrattività delle soluzioni assicurative proposte.